

116/2026



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Laura Marangoni – giudice

Fabio Gatta – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da

Conceria Gi.Elle.Emme S.p.A., (C.F./P.I. 00321050502), con sede legale in Via della Tecnica n. 13-15, 56028 San Miniato (PI), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Lapi Tommaso, rappresentata e difesa, giuste procure alle liti in calce al presente ricorso (doc. 00), dall'Avv. Alessandra Macrì – ricorrente

nei confronti di

San Marco Suole S.r.l. in Liquidazione, (C.F./P.I. 04054250271), con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi n. 7, 30030 Vigonovo (VE), – convenuta

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

art. 118 disp. attuaz cpc.

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta, e la memoria depositata il 7.9.2026 dove



conclude: «valutare ex art. 256 CCII – e nel rispetto della procedura ex art. 41 CCII – l'estensione della liquidazione giudiziale richiesta alla Sanmarco S.r.l. in quanto l'operazione compiuta dalle due società (affitto simulato da San Marco Suole S.p.A. in Liquidazione alla Sanmarco S.r.l.) dimostra che la loro distinzione è puramente formale ma evidentemente agiscono quale un unico centro di interessi economici»;

letta la memoria 3.8.2026 di San Marco Suole Srl in liquidazione rappresentata dal liquidatore Peron Redi Alessandro nato a Vigonovo il 4 dicembre 1950 (codice fiscale PRNRLS50T04L899T) con l'avvocato Sandro Liviero;

visto l'esito dell'udienza in data 9.9.2026;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, ovvero:

debiti tributari risultanti dal prospetto trasmesso da Agenzia delle Entrate: € 1.776.573,20;



debiti contributivi risultanti dal prospetto trasmesso dall'INPS: € 960.353,00;

debiti verso la parte ricorrente: € 40.321,83 – sul punto, si richiama la documentazione prodotta dalla ricorrente, fatture per fornitura di merci, decreto ingiuntivo telematico n. 423/2026 Ing., n. 945/2026 R.G., emesso in data 12.04.2026, depositato in data 13.04.2026, notificato, a mezzo p.e.c., in data 23.04.2026, con il quale il Tribunale di Pisa;

ritenuto che non si possa estendere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di San Marco srl, poiché quest'ultima non è stata citata in giudizio;

ritenuto di nominare curatore il dott. Umberto Pavan con studio in Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 49 CCII,

dichiara aperta la liquidazione giudiziale di San Marco Suole S.r.l. in liquidazione, (C.F./P.I. 04054250271), con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi n. 7, 30030 Vigonovo (VE),

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore il dott. Umberto Pavan con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

fissa l'udienza del **13.1.2027 ore 9:15** davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni



prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 9.9.2026.

Il Presidente

Marco Campagnolo

